

Allegato n. 1

*UniCredit Private Banking S.p.A.*  
*Gruppo UniCredito Italiano*

**DOCUMENTO DI SINTESI**  
**della**  
**POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*Markets in Financial Instruments Directive*, anche Direttiva MiFID), UniCredito Italiano S.p.A. ("UniCredit"), Capogruppo del Gruppo UniCredito Italiano (il "Gruppo"):

1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
2. ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
3. ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere dal Gruppo.

1. Il Gruppo UniCredito Italiano svolge a livello internazionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela.

Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle diverse Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall'erogazione del credito all'emissione di strumenti finanziari, all'attività di *investment banking* (es: *collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito*) e all'attività di *asset management* (es: gestione su base individuale di portafogli, gestione collettiva del risparmio) – accresce significativamente l'eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di questa *UniCredit Private Banking S.p.A.* (di seguito la Banca) e quelli della clientela.

In particolare, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un cliente ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.

2. Al fine di mitigare le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate, sono state definite adeguate misure organizzative.

In via preliminare, si evidenzia che la Capogruppo ha adottato un modello organizzativo basato su una struttura Divisionale che comprende, tra l'altro, le Divisioni di *Business* focalizzate su uno specifico segmento di clientela (Divisioni *Retail*, *Corporate* e *Private Banking*) ovvero su "fabbriche di prodotto" (Divisione *Markets & Investment Banking* e Divisione *Asset Management*).

Ciascuna delle banche e società appartenenti al Gruppo è stata dunque dedicata ad uno specifico segmento di clientela ovvero "*divisionalizzata*" sulla base dei medesimi criteri adottati dalla Capogruppo.

Ogni Divisione di *Business* è retta da distinti dirigenti posti ai massimi livelli gerarchici ed indirizza, supporta e controlla le Banche/Società specializzate e le rispettive *Business line* delle Banche Divisionalizzate, gestendole direttamente all'interno dei vincoli posti dal contesto normativo applicabile.

Inoltre, l'attribuzione ad una apposita Divisione della responsabilità sull'*Asset Management*, collocata a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, risponde all'esigenza di migliorare ulteriormente la separatezza delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.

Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance di UniCredit – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare, valutare e segnalare alle Società controllate i conflitti di interesse a livello di Gruppo.

Nella gestione delle diverse fattispecie di conflitti di interesse particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti (quali ad esempio: dirigenti e dipendenti) impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Tali procedure e misure risultano in genere riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi confliggenti con quelli del cliente;
- istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati (“*disclosure*” del conflitto).

**3.** La Banca ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

Su richiesta del cliente, la Banca potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.